

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G07663 **del** 30/05/2017

Proposta n. 5231 **del** 22/03/2017

Oggetto:

Basaltina S.r.l. - Autorizzazione al potenziamento del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT) - Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii.

Oggetto: Basaltina S.r.l. - Autorizzazione al potenziamento del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT) - Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente “*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*”;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nella sopraindicata Legge, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 55, “*Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7*”;

VISTA la Circolare della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive del 7 ottobre 2004, prot. n. 165, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 agosto 2004, n. 239;

TENUTO CONTO che l’istanza *de quo* non prevede il regime autorizzatorio di cui all’art. 57 della alla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con Decreto Prefettizio II Settore III Sezione 26 giugno 1987, n. 13977 è stata autorizzata l’installazione dell’impianto di deposito di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT);

CONSIDERATO che con Decreto Prefettizio II Settore II Sezione 5 giugno 1992, n. 15367, è stata autorizzata la variazione della consistenza del deposito *de quo*;

VISTA la nota dell’Ufficio territoriale del Governo della Prefettura di Viterbo del 18 giugno 2004, prot. n. 19619, allegata all’istanza del 19 maggio 2016, con la quale si comunica che, a seguito di variazione della consistenza del deposito di oli minerali, ad uso privato, la nuova costituzione del medesimo è di seguito rappresentata:

- n. 2 (due) serbatoi metallici interrati di capacità volumetrica complessiva pari a 20 (venti) metri cubi cadauno, contenenti Gasolio ad uso autotrazione, con colonnine di erogazione;
- oli lubrificanti e grassi in quantità pari a 8,5 metri cubi;

CONSIDERATO che Basaltina S.r.l., Codice Fiscale 00392570586, Partita I.V.A. 00877271007, ha presentato in data 19 maggio 2016, acquisita agli atti regionali in data 6 giugno 2016 con prot. n. 296558, istanza di autorizzazione al potenziamento del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT), mediante installazione di un serbatoio fuori terra con una capacità volumetrica complessiva di 5 metri cubi, contenente G.P.L., quale nuovo prodotto non autorizzato;

CONSIDERATO che il richiedente ha trasmesso, in allegato alla già citata istanza, la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Tav. 00 - Stralcio di P.T.P.R. Tav. B, in scala 1:5.000;
- Tav. 02 - Deposito fuori terra di G.P.L. di mc. 5 - Particolari costruttivi, in scala 1:500;
- Tav. 03.1 - Planimetria stato di fatto serbatoi, in scala 1:1.000;
- Tav. 03.2 - Planimetria stato di progetto serbatoi, in scala 1:1.000;
- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 4 febbraio 2013, prot. n. 1038;
- nota dell'Ufficio territoriale del Governo della Prefettura di Viterbo del 18 giugno 2004, prot. n. 19619;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura autorizzativa *de quo*, la Regione Lazio provvede ad acquisire i pareri da parte di Amministrazioni ed Enti interessati e territorialmente competenti, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

CONSIDERATO che l'Area Attività Estrattive della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con nota del 25 luglio 2016, prot. n. 390133, ha richiesto idonea documentazione integrativa, al fine del rilascio autorizzativo di competenza;

CONSIDERATO, altresì, che l'Area Attività Estrattive della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con successiva nota del 27 settembre 2016, prot. n. 482328, ha richiesto l'acquisizione degli opportuni pareri, "*ai fini fiscali, urbanistici e paesistici, rilasciati dalle rispettive Amministrazioni competenti per materia*";

PRESO ATTO del parere favorevole della Sezione Operativa Territoriale di Viterbo dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 20 dicembre 2016, prot. n. 20420, acquisita agli atti regionali in data 23 dicembre 2016, con prot. n. 642184, rilasciato ai soli fini fiscali;

PRESO ATTO dell'attestazione del tecnico progettista Ing. Silvio Agelli del 9 febbraio 2017, acquisita agli atti regionali in data 15 febbraio 2017, con prot. n. 77827, con la quale si precisa che, relativamente alla compatibilità urbanistica dell'impianto *de quo*, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., l'installazione dei depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività di edilizia libera;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Viterbo Settore II Sezione II 7 ottobre 1994, prot. n. 2591, acquisito agli atti regionali in data 2 marzo 2017, con prot. n. 110091, con il quale Basaltina S.r.l. "*è autorizzata all'esercizio definitivo*" del deposito di oli minerali in parola, "*di cui è titolare in virtù del decreto originario di concessione n. 13977 Sett. II Sez. III del 26/6/1987*";

VERIFICATI gli elaborati presentati in allegato all'istanza di Basaltina S.r.l. del 19 maggio 2016;

VISTA la documentazione acquisita d'ufficio nell'ambito del procedimento amministrativo *de quo*, come di seguito elencata:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. n. 7337159, richiesto all'I.N.P.S. in data 5 maggio 2017, la cui scadenza è prevista in data 2 settembre 2017;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 24 marzo 2017, con n. 39116/2017/R;
- Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma in data 23 marzo 2017;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale ha inoltrato richiesta telematica relativa alla certificazione antimafia per Basaltina S.r.l. alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 27 marzo 2017, con protocollo in ingresso n. 109313, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, concernente *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* *“...il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo, *“Decorso il termine”* di cui sopra, *“i soggetti ... procedono anche in assenza dell'informazione antimafia”*;

ATTESO che ad oggi, decorsi i termini per la ricezione della documentazione antimafia di cui sopra, non risulta pervenuta alcuna comunicazione riguardante detta richiesta;

RITENUTO che tutta la documentazione di cui sopra, rappresentata, altresì, dagli elaborati allegati all'istanza *de quo*, nonché dai pareri espressi dagli enti interessati, sia esauriente ai fini del rilascio autorizzativo in parola;

PRESO ATTO della documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, casellario giudiziale e carichi pendenti, e ritenuto che gli stessi sono regolamentari ai fini dell'adozione del presente atto;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza presentata da Basaltina S.r.l. relativa al potenziamento del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT), mediante installazione di un serbatoio con una capacità volumetrica complessiva di 5 metri cubi, contenente G.P.L. quale nuovo prodotto non autorizzato

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di autorizzare, ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii., Basaltina S.r.l., Codice Fiscale 00392570586, Partita I.V.A. 00877271007, al potenziamento del deposito di stoccaggio di oli minerali, ad uso privato, situato in località Ponzano, ricadente nel Comune di Bagnoregio (VT), mediante installazione di un serbatoio con una capacità volumetrica complessiva di 5 metri cubi,

contenente G.P.L., che a lavori ultimati avrà una consistenza complessiva pari a 53,5 metri cubi, come di seguito rappresentata:

- n. 2 (due) serbatoi metallici interrati di capacità volumetrica complessiva pari a 20 (venti) metri cubi cadauno, contenenti Gasolio ad uso autotrazione, con colonnine di erogazione;
- n. 1 (un) serbatoio metallico fuori terra di capacità volumetrica complessiva pari a 5 (cinque) metri cubi, contenente G.P.L. ad uso riscaldamento;
- oli lubrificanti e grassi in quantità pari a 8,5 metri cubi.

2. Fatto salvo quanto indicato nel punto precedente, è vietato cedere il carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito. L'inosservanza di tale divieto comporta la revoca della presente autorizzazione.

3. Basaltina S.r.l., pena la decadenza, è tenuta ad ultimare gli interventi di cui al punto 1 nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un anno a decorrere dalla data della presente autorizzazione, dandone comunicazione alla struttura competente in materia della Regione Lazio.

4. Basaltina S.r.l. non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima del collaudo che verrà effettuato da parte dell'apposita Commissione, la cui composizione verrà successivamente definita nel rispetto dell'art. 3 della Legge 7 maggio 1965, n. 460, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Solo dopo la conclusione favorevole del collaudo, Basaltina S.r.l. potrà avviare l'esercizio del nuovo deposito nella consistenza di cui alla presente autorizzazione, previa S.C.I.A. e licenza fiscale di esercizio, che faranno parte integrante della presente autorizzazione.

6. Per l'attività in oggetto, resta comunque a carico dell'operatore l'obbligo all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

7. A Basaltina S.r.l. è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto oggetto della presente autorizzazione.

8. Qualora, da probante documentazione rilasciata dagli Organi competenti in materia, in data successiva al rilascio autorizzativo in parola, emergano a carico di Basaltina S.r.l. elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ex Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., l'autorizzazione *de quo* è risolta di diritto, senza che detta Società nulla abbia a pretendere.

9. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

La presente autorizzazione sarà notificata a Basaltina S.r.l. che dovrà conservarla insieme al successivo Verbale di Collaudo, al certificato di prevenzione incendi e della licenza di esercizio, per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà altresì inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, all'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al Comune di Bagnoregio.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Rosanna Bellotti